

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI

Iscrizioni alla scuola dell'infanzia

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è **effettuata a domanda** presso l'istituzione scolastica prescelta, come da modello Allegato A (C.M. n.96 /12). All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello B, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all'inizio dell'anno scolastico, anche il modello C per la scelta delle attività alternative.

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il **31 dicembre 2017** il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e comunque non oltre il termine del **30 aprile 2018**.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il **31 dicembre 2017** e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal presente Consiglio di istituto:

- a) -residenza certificata/autocertificata nella frazione ove è ubicato il plesso richiesto (in base allo stradario concordato con i Comuni);
- b) -residenza certificata/autocertificata nel Comune ove ubicato il plesso richiesto;
- c) -domicilio / Atto notorio che dichiara che l'alunno vive abitualmente e/o per gran parte dell'anno scolastico e/o della giornata nella frazione d'utenza del plesso richiesto;
- d) -domicilio / Atto notorio che dichiara che l'alunno vive abitualmente e/o per gran parte dell'anno scolastico e/o della giornata nel Comune ove ubicato il plesso richiesto;
- e) -certificazione/autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora stabilmente nella frazione ove ubicato il plesso richiesto;
- f) -certificazione/autocertificazione attestante che almeno uno dei genitori lavora stabilmente nel Comune ove ubicato il plesso richiesto.

Con riferimento ai punti dall'a) alla f) all'interno di ciascuno di essi sono considerate le seguenti ulteriori precedenze:

- Alunno certificato
- Età anagrafica (con precedenza per i bambini di maggiore età anagrafica ed iniziale esclusione dei bambini anticipatori, la cui ammissibilità sarà valutata in un secondo tempo previo accertamento delle condizioni di fattibilità)
- Alunno con fratello già ammesso alla frequenza del medesimo plesso di scuola materna (per riconferma o per altro titolo preferenziale)
- Alunno i cui genitori lavorano entrambi (certificazione o autocertificazione)

Note applicative

Pubblicate le liste degli alunni ammessi ai singoli plessi, sulla scorta delle precedenze valutabili, delle preferenze espresse e delle disponibilità dei posti, trascorso il termine di dieci giorni per l'accoglimento di eventuali reclami, le stesse saranno definitive.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario è stato ridotto a 25 ore settimanali, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art.3, comma 1, del D.L.von.59/2004.

Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l'eventuale mancato accoglimento delle domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l'opzione verso altra scuola.

Formazione delle sezioni

All'inizio di ciascun anno scolastico il team di plesso conferma o riformula le scelte metodologiche / organizzative secondo le quali intende operare.

Fermo restando che il numero di bambini iscritti alle varie sezioni deve garantire una certa uniformità (non deve essere superato il limite di 5 unità tra il numero massimo di una sezione e quello di un'altra dello stesso plesso), si seguono, per quanto possibile, i seguenti criteri:

1. rispetto della normativa vigente;
2. numero massimo di alunni quanto più vicino a 20 unità nelle sezioni con alunni diversamente abili;
3. omogeneità;
4. separazione/unione dei bambini in presenza di richiesta scritta motivata:
 - della famiglia (in caso di fratelli);
 - dei Servizi Sociali;
 - dell'Asilo Nido;
 - degli Insegnanti della scuola/sezione di provenienza;

Tali criteri si applicano, in fase di formazione delle sezioni, anche nei confronti di bambini già frequentanti (là dove si ritengano inevitabili rimpasti fra sezioni, insegnanti in base alla data di nascita.

Fino a quando ammettere alla frequenza

L'ammissione alla frequenza dopo l'inizio della scuola , sempre condizionata dalla effettiva disponibilità di posti e dal requisito dell'età, è così regolata:

- in ogni periodo dell'anno sono possibili gli inserimenti dei trasferiti in quel momento, cioè di quegli alunni che già stavano frequentando altrove la scuola dell'infanzia fino al momento del loro trasferimento;
- in ogni periodo dell'anno sono consentiti gli inserimenti di quanti si trovavano in lista di attesa e/o degli iscritti in ritardo;

Capienza massima

Si considera la possibile capienza massima oltre i 25 alunni (fino al massimo di 28) solo per gli alunni effettivamente residenti / domiciliati nel territorio dell' Istituto.

Iscrizioni fuori termine

Le iscrizioni effettuate oltre il termine di presentazione fissato è immediata in presenza di posti, diversamente l'alunno viene collocato nella lista di attesa dei plessi richiesti, in coda rispetto agli alunni già inseriti.

Frequenze temporanee

Le richieste di frequenza temporanea (famiglie itineranti), sono accolte previo accertamento della disponibilità di posti.

Dopo trenta giorni di assenza consecutiva non giustificata, si procede al depennamento dell'alunno iscritto, per poter accettare nuove iscrizioni.